



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n. 88-1/2026, depositato nell'interesse di: **AULETTA FIORAVANTE**, nato a Nocera Superiore il 21.05.1969, Codice Fiscale: LTTFVN69E21F913E, residente in Via dei Piccioni n.17 Catania e da **PISTORIO FRANCESCA LAURA**, nata a Catania il 7.7.1976, Codice Fiscale: PSTFNC76L47C351U, residente in Via dei Piccioni n.17 Catania, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi "UNES" nella persona del professionista designato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati;

ritenuto che dalla detta relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge, di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I., anche con riguardo alle circostanze che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento (analiticamente illustrate nella relazione particolareggiata) per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del professionista designato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debitori, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò



che gli stessi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori stessi e della famiglia;
ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili, alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;
rilevato ancora che il compenso dell'OCC sarà liquidato dal Giudice Delegato in misura unitaria (e non distinto per fasi), il che esclude la necessità per l'OCC di presentare la domanda di ammissione al passivo;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

Ai debitori la consegna o il rilascio di tutti i beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (essendo presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e considerato, a tal fine, che le procedure esecutive individuali avviate da un creditore il cui titolo sia un mutuo fondiario potranno essere dallo stesso proseguite ai sensi dell'art. 150 CCII (cfr. Cass. Civ. del 19/08/2024, n. 22914);



rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCII "4. *Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)*";

ritenuto il Collegio ritiene che le spese occorrenti per il mantenimento dei ricorrenti e della famiglia, vadano determinate in € 1.700,00, per cui l'eccedenza rispetto a detta somma - ivi comprese le mensilità aggiuntive - dovrà essere versata mensilmente dai debitori in favore della procedura;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett.

b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione ed inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

che la presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett. f) e g) dello stesso art. 270;

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 24.4.2026, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.

dott. Roberto Cordio

